



# **CITTÀ DI RAGUSA**

## **Regolamento per la disciplina del servizio mensa o sostitutivo a favore del personale dipendente del Comune di Ragusa**



**approvato con deliberazione di G.M. n. 27 del 19.01.2012  
modificato con delib. C.S. n. 308 del 22/06/2013, delib. di G.M. n. 398 del**

27/09/2013

### **Art. 1 – Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti del personale dipendente e dell'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 del personale) (artt. 33 e 34 del CCNL 23.12.1999 della dirigenza).
2. L'erogazione dei buoni pasto è ancorata all'effettiva e concreta disponibilità delle risorse appostate in bilancio e nei soli limiti di detto appostamento il dipendente, ricorrendone i requisiti previsti al successivo art. 3, può chiederne la fruizione.
3. Il Servizio di mensa aziendale viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
4. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
6. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
7. La fruizione del servizio di mensa o sostitutivo è regolata dai seguenti principi:
  - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
  - Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

### **Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi.

### **Art. 3 - Diritto al servizio mensa**

1. Ha il diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 9 ore complessive di lavoro con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
2. Il buono pasto spetta altresì ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 9 ore complessive nella giornata.
3. Per le figure professionali in appresso indicate, soggette a turni di lavoro, che, per rilevanti esigenze organizzative, sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa (pranzo o cena) fermo restando il diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa mensa) sia almeno di 6 ore, possono usufruire della pausa al termine o all'inizio del turno di lavoro per come predisposto dal dirigente competente:
4. Il personale che opera nel Settore Corpo di Polizia municipale, il personale che garantisce la vigilanza nelle strutture dell'Ente in cui viene richiesta la erogazione di servizi per eventi organizzati e/o autorizzati dall'Ente (Teatro Tenda, Castello Donnafugata, Fiera zootecnica) del cui prestazione di lavoro avviene per turno di lavoro programmato che ricade nella fascia oraria convenzionale del pasto (13,00-15,00; 19,30-21,30) nonché il personale educativo e OSA che garantisce l'apertura continuativa degli asili nido fino alle ore 16 potrà fruire della pausa di cui al precedente comma al termine o all'inizio del turno di lavoro per come predisposto dal Dirigente competente.

5. Il personale che opera nel servizio di protezione civile per prestazione in pronto intervento effettuata in orario che ricade nella fascia oraria convenzionale del pasto(13,00-15,00; 19,30-21,30) potrà fruire della pausa di cui al precedente comma per come predisposto dal Dirigente competente .

5 Lo svolgimento di altre prestazioni lavorative, da parte del dipendente, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo non danno diritto di usufruire dei buoni pasto. In ogni caso, ricorrendone i presupposti descritti dal presente regolamento, il lavoratore può usufruire, nel massimo, di non oltre due buoni pasto a settimana, con divieto espresso di operare compensazioni su base plurisettimanale”. La superiore regola non trova applicazione per i dipendenti dell’ente che hanno un’articolazione dell’orario di servizio settimanale diverso da quelle che prevedono il c.d. “rientro” bisettimanale, fermo restando, il rispetto dei presupposti previsti dal regolamento.

6. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

#### **Art. 4 – Personale in missione**

Non si ha diritto al buono pasto nel caso in cui il dipendente in missione per l'intera giornata usufruisce anche del rimborso spese per il vitto. In caso contrario per tale fattispecie si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

#### **Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto**

In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16. Futuri adeguamenti saranno possibili fatti salvi eventuali vincoli di carattere normativo e finanziario. Il buono pasto deve essere firmato dal dipendente al momento dell’utilizzo, non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro. Il dipendente è responsabile dei buoni pasto assegnati.

#### **Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento**

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all’amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all’autorità competente contenente l’indicazione specifica dei buoni a lui consegnati. In caso di deterioramento dei buoni pasto l’amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

#### **Art.7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto**

L’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai responsabili di settore e come risulta dalle marcature del badge. La consegna viene effettuata da un incaricato del settore competente che provvede alla distribuzione ai dipendenti.

#### **Art.8 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa**

Secondo le normative vigenti in materia, l’importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l’importo giornaliero ivi previsto.

#### **Art.9 - Personale di qualifica dirigenziale**

Il personale di qualifica dirigenziale ha titolo a due buoni pasto settimanali indipendentemente dalle prestazioni di servizio effettuate in orari pomeridiani e/o serali, fatta salva la compatibilità delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

#### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento producono effetti a far data 1° gennaio 2012.

**Art. 11 - Disposizioni finali**

L'art. 8 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è abrogato ed è sostituito dal presente regolamento.